

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 4/2025

Data: 5 agosto 2025

Corte e legislatore di fronte al riconoscimento delle identità non binarie: una lettura in parallasse. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*

di Anastasia Granato – Dottoranda ILF in “Immagine, linguaggio e inclusione sociale” presso l’Università degli Studi di Milano

TITLE: Court and Legislature in the face of the recognition of non-binary identities: a parallax perspective. Note to Constitutional Court, judgement no. 143/2024

ABSTRACT: il contributo prende in esame la sentenza n. 143 del 2024 della Corte costituzionale, che pur dichiarando inammissibile la questione relativa alla possibilità di rettificare l’attribuzione di sesso in favore di un genere non binario, ha riconosciuto il rilievo costituzionale della tematica, rimettendone la disciplina alla discrezionalità del legislatore. Muovendo dalla vicenda concreta alla base del giudizio l’analisi ricostruisce il contesto normativo e giurisprudenziale relativo alla rettificazione anagrafica del sesso, soffermandosi in particolare sulle criticità dell’impianto normativo fondato sulla l. 164 del 1982 e sul d.lgs. 150 del 2011. La riflessione si concentra sul significato del rinvio al legislatore operato dalla Corte, interpretato come esempio di “parallasse costituzionale”: un rinvio che, a seconda della prospettiva adottata, assume un differente significato. Viene poi affrontata la questione della possibile conformazione di un futuro intervento normativo, attraverso l’analisi della dicotomia tra modelli elettivi e ascrivibili. L’esperienza comparata europea

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza “CC BY-NC-ND” Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

– con particolare riferimento a Germania, Austria e Belgio – consente di evidenziare l’inadeguatezza, allo stato attuale, di un modello elettivo nel contesto italiano.

This paper examines Judgment No. 143 of 2024 by the Italian Constitutional Court, which, although declaring inadmissible the constitutional challenge concerning the possibility of rectifying sex attribution in favor of a non-binary gender, acknowledged the constitutional relevance of the issue and deferred its regulation to the discretion of the legislator. Starting from the concrete case at the base of the judgment, the analysis reconstructs the legal and jurisprudential framework governing the rectification of sex markers in civil status records, with particular attention to the criticalities of the system based on Law No. 164/1982 and Legislative Decree No. 150/2011. The reflection focuses on the meaning of the Court’s deference to the legislator, interpreted as an example of "constitutional parallax": a referral whose meaning shifts depending on the perspective adopted. The paper then addresses the potential configuration of a future legislative intervention, examining the dichotomy between elective and ascriptive models. Comparative insights from other European jurisdictions—particularly Germany, Austria, and Belgium—help to highlight the current unsuitability of the elective model within the Italian legal context.

KEYWORDS: non-binary gender identity; transsexualism; legal gender recognition; constitutional parallax; identità di genere non binarie; transessualismo; rettificazione anagrafica di sesso; parallasse costituzionale

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Il caso L. N. e le questioni di legittimità costituzionale. – 3. L’evoluzione del quadro normativa e giurisprudenziale del percorso di affermazione di genere. – 4. Il legislatore come “primo interprete della sensibilità sociale”: natura e limiti di un monito. – 5. Scenari europei: un’analisi comparata tra approcci e sfide. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Cenni introduttivi

Con la sentenza n. 143 del 2024¹, la Corte costituzionale ha posto un primo, significativo tassello nel processo di riconoscimento – seppur ancora circoscritto ed implicito – delle identità di genere non allineate al paradigma binario.

La pronuncia ha affrontato per vero due distinte questioni: la prima, dichiarata inammissibile, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 164 del 1982, nella parte in cui questo non prevede, allo stato, la possibilità di procedere alla rettificazione dell'attribuzione di sesso in favore di un genere terzo; la seconda, invece, inerente l'autorizzazione giudiziale quale requisito essenziale per l'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali, in relazione alla quale, la Corte entrata nel merito, ha dichiarato l'illegittimità del censurato art. 31, co. 4, del d.lgs. 150 del 2011.

Col presente contributo ci si propone di concentrare l'attenzione sulla prima delle due questioni, riservandosi la possibilità di richiamare la seconda nei passaggi in cui risulti utile a illustrare l'impianto argomentativo complessivo fatto proprio dal Giudice delle leggi in questa pronuncia.

Tale scelta si giustifica, principalmente, in ragione del fatto che, pur pronunciandosi nel senso dell'inammissibilità della prima questione di legittimità, la Corte ha riconosciuto il rilievo costituzionale del tema oggetto di tale censura, rimettendone, però, la disciplina alla discrezionalità del legislatore, qualificato come “primo interprete della sensibilità sociale”.

Una scelta che, già di per sé, riveste una portata significativa e si impone all'attenzione della dottrina per le profonde implicazioni che essa comporta in materia di diritti fondamentali connessi alla sfera sessuale e identitaria della persona. La pronuncia, nondimeno, stimola riflessioni anche sulla “forma” del rinvio operato dal Giudice delle leggi al legislatore. Si tratta di un rinvio che offre un esempio emblematico, sul piano costituzionale, di ciò che in ambito astronomico è noto come “effetto *parallax*”, ovvero sia quello scarto percettivo che si genera osservando il medesimo oggetto da due punti prospettici differenti. Così come nel fenomeno della *parallasse*, infatti, tale rinvio può assumere sfumature diverse a seconda della prospettiva da cui lo si osserva: ora come esercizio di

¹ In dottrina, la sentenza è stata oggetto di molteplici commenti: N. POSTERARO, *La Corte costituzionale interviene sui diritti delle persone trans: cosa cambia?*, in *laCostituzione.info*, 2024; F. CALECA, *Pronti ma non del tutto. La Corte costituzionale di fronte al superamento del binarismo di genere*, in *Diritti Comparati*, 2024; P. MEZZANOTTE, *Identità di genere non binaria e altre questioni in una recente pronuncia della Corte costituzionale*, in *Nomos*, 3, 2024; A. BERTINI, *Nota a Corte cost., sentenza n. 143 del 2024: il riconoscimento delle identità non binarie secondo la Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 2, 2025.

prudente rispetto del principio di separazione dei poteri, che presuppone la stessa libertà di scegliere se occuparsi di una determinata materia; ora come implicita sollecitazione a legiferare, quindi ad assumere su di sé una responsabilità non più procrastinabile ma caratterizzata dalla libertà di determinarsi in ordine al *quomodo*. Proprio la “forma” di questo monito, nel suo aspetto polisemico, fornisce una lente attraverso cui osservare la tensione – tuttora irrisolta – tra i diritti legati all’identità personale e le esigenze, sovente contrapposte, di ordine pubblico e coerenza ordinamentale. È forse proprio alla luce della complessità di questo difficile bilanciamento che si spiegano le diverse possibili letture del messaggio oggi diffuso dalla Corte.

L’intento di queste brevi riflessioni, pertanto, è quello di esplorare non solo le argomentazioni alla base della pronuncia – che consentono di osservare le criticità dell’attuale impianto normativo italiano - ma altresì le implicazioni sistemiche della stessa, le potenzialità di trasformazione che essa proietta sull’orizzonte ordinamentale, anche alla luce delle più recenti esperienze di diritto comparato.

2. Il caso L. N. e le questioni di legittimità costituzionale²

Nel commentare la sentenza oggetto di analisi, risulta imprescindibile partire da un richiamo al sottostante caso della vita. La narrazione della vicenda concreta permette infatti di meglio comprendere il vissuto delle persone coinvolte in tale situazione e così anche di illuminare le zone d’ombra dell’attuale assetto normativo, evidenziando la necessità di un equilibrato bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo.

Il caso riguarda L. N., persona a cui alla nascita è stato assegnato il sesso anagrafico femminile e attribuito il nome L., tutt’ora registrato allo stato civile. Crescendo ha scoperto non solo di non riconoscersi nel genere assegnatole ma di non sentirsi parte nemmeno di quello maschile. Durante le scuole superiori, difatti, N. ha iniziato a interrogarsi sulla propria identità, fino ad approdare alla conclusione di sentirsi maggiormente rappresentata da un genere non binario, pur presentando un’inclinazione somatico-fisionomica affine al polo maschile. Inizialmente ha celato la propria

² In questo contributo, l’uso del genere femminile per riferirsi alla persona interessata risponde unicamente all’esigenza di mantenere coerenza con la sentenza analizzata e di agevolare la comprensione del caso della vita, lungi dal voler disattendere o negare l’identità di genere percepita dall’individuo.

identità di genere per timore di incomprensione da parte del contesto familiare e sociale. Tale riserva, tuttavia, si è trasformata in una maggiore consapevolezza di sé e nella volontà di essere riconosciuta, socialmente e giuridicamente, per chi sentiva di essere.

All'Università, pertanto, N. ha scelto di vivere apertamente la propria identità, presentandosi con il nome di "I", che è stato ufficialmente riconosciuto dall'Ateneo, attraverso il protocollo delle "carriere *alias*"³. In questo contesto, ha maturato la decisione di rivolgersi al Servizio psicologico del SSN, dove, dopo aver ricevuto una diagnosi di disforia di genere, ha avviato la terapia ormonale mascolinizante, per effetto della quale presenta l'attuale aspetto androgino.

N. ha adito il Tribunale di Bolzano rivendicando la volontà di non essere identificata ricorrendo alle categorie binarie di "maschio" e "femmina", ma in una terza opzione anagrafica di genere, individuata nella dicitura "Diverso". È opportuno, a questo proposito, distinguere tale ipotesi di "terzo genere" dal più radicale superamento del concetto stesso di genere, che comporterebbe la totale eliminazione di qualsiasi indicazione di genere nei registri dello stato civile: evenienza che, tuttavia, non rientra nel caso di specie⁴.

³ Tale misura prevede il riconoscimento, all'interno dell'istituzione, di un'identità personale alternativa rispetto a quella anagrafica, attraverso l'utilizzo di un nome di elezione scelto dalla persona. Le carriere *alias*, però, hanno validità esclusivamente interna all'ente che le adotta e non producono qualsivoglia tipologia di effetto giuridico esterno, salvo che non intervenga una rettifica anagrafica in base alla normativa vigente.

Cfr. J. G. KOSCIW, M. CLARK CAITLIN, T. N. L. GREYTAK, A. D. ZONGRONE, *The 2019 National School Climate Survey: The experiences of lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth in our nation's school*, New York: GLSEN, 2020. Gli a.a. sottolineano come queste misure incidano positivamente sul benessere psicofisico e relazionale dell'individuo. In particolare, nei contesti educativi, tali politiche consentono agli studenti e alle studentesse di frequentare il proprio percorso in un clima di maggiore libertà e rispetto, con effetti documentati in termini di riduzione delle discriminazioni e di rischio di abbandono. Nel 2017 è stato avviato "*UniversiTrans*", il primo progetto nazionale di mappatura delle università pubbliche italiane che riconoscono la carriera *alias*. La ricerca si è avvalsa della collaborazione di tutti i Comitati Unici di Garanzia delle università coinvolte e del supporto di enti e associazioni LGBT. Secondo i dati raccolti nel 2023, su 86 università analizzate: il 70% ha implementato la carriera *alias*, mentre il 3% adotta ancora la formula del doppio libretto. Di queste il 47% limita tale misura al solo corpo studentesco. A conoscenza di chi scrive, rispetto al 2023, anche l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e l'Università di Firenze hanno attivato, recentemente, il regolamento *alias*.

È interessante osservare come anche numerosi istituti scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione stiano progressivamente adottando regolamenti interni che prevedono la possibilità di attivare un profilo *alias*, previa delibera degli organi collegiali. Questa evoluzione è resa possibile da un'interpretazione estensiva dell'autonomia scolastica, come delineata dall'art. 21, co. 10 della l. 59 del 1997 e dall'art. 4, co. 1 del DPR 275 del 1999.

Secondo i dati forniti da AGEDO, aggiornati a marzo 2025, sono 444 le scuole italiane che hanno ufficialmente inserito la carriera *alias* nei propri regolamenti. Per la lettura integrale del *report* si rimanda al [link](#) del sito ufficiale. Per un approfondimento sul tema della diffusione delle carriere *alias* anche nel contesto internazionale: F. FABBRI, *Chiamami con il mio nome: la carriera alias all'università*, in I. BIEMMI (A cura di), *Quanti generi di diversità? Promuovere nuovi linguaggi, rappresentazioni e saperi per educare alle differenze e prevenire l'omofobia e la transfobia*, Firenze: Firenze University Press, 2023, 129-140.

⁴ Cfr. Tribunale Bolzano, ord. 12 gennaio 2024, n. 11.

La prima questione di legittimità, pertanto, deriva dall'impossibilità di accogliere la richiesta di N., poiché la normativa vigente, come statuito all'articolo 1 della l. 164 del 1982, consente di attribuire ad una persona "sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita". Pur non facendo riferimento alla necessità di una rettificazione in termini puramente binari, la norma, però, pare presupporre unicamente questo schema. Alla luce di ciò, attesa la diagnosi di disforia di genere di N., che mostra un'identità personale non binaria, sebbene maggiormente affine, da un punto di vista somatico, al genere maschile, la questione relativa all'art. 1 della l. 164 del 1982, per il giudice rimettente, non può essere superata in via interpretativa.

La seconda questione di legittimità, invece, riguarda il diritto di N. a intraprendere immediatamente tutti gli interventi medico-chirurgici necessari per il suo adeguamento in senso gino-androide – principalmente mediante una mastectomia – senza dover passare attraverso l'autorizzazione giudiziale prevista dalla normativa. Il Tribunale di Bolzano ha evidenziato l'irragionevolezza di tale previsione, ritenendola oramai superflua in conseguenza dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia. L'obbligo di una valutazione giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico, infatti, non solo è prevista per una sola delle molteplici modalità di adeguamento dell'aspetto fisico all'identità psicologica, ma la reale necessità e fattibilità di tali interventi dovrebbe essere esclusivamente determinata da una valutazione medica. Tanto più se si considera che un simile apprezzamento da parte del giudice non è richiesto per analoghi interventi irreversibili eseguiti, però, per ragioni altre che non siano riconducibili alla disforia o incongruenza di genere.

Il regime autorizzatorio previsto dalla normativa censurata non sembrerebbe trovare giustificazione nemmeno nella tutela della certezza e della stabilità delle relazioni giuridiche in materia di definizione del genere, giacché tale interesse pubblico sarebbe garantito attraverso il controllo giudiziale circa la conclusione del percorso di transizione ai fini della modificazione dei dati anagrafici. Non è a ciò finalizzata, viceversa, l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali. Tutto ciò premesso, il Tribunale di Bolzano ha sottolineato come, qualora fosse stata riscontrata l'incostituzionalità dell'art. 31 co. 4 del d. lgs. 150 del 2011, la domanda di N. avrebbe potuto essere accettata e il procedimento giudiziale sarebbe potuto giungere a conclusione con una sentenza di difetto assoluto di giurisdizione.

3. L'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale del percorso di affermazione di genere

Per meglio inquadrare la sentenza n. 143 risulta utile ripercorrere l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, a partire da quanto originariamente previsto dalla l. 164 del 1982 e, successivamente, dal d.lgs. 150 del 2011.

La l. 164 del 1982, recante “Norme in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha dato impulso al processo di riconoscimento giuridico delle persone *transgender*, affrontando per la prima volta il delicato tema della transessualità⁵. Essa ha contribuito, significativamente, alla creazione di un quadro normativo capace di colmare le lacune dell'ordinamento italiano dell'epoca, sia rispetto alle esigenze di salute delle persone *trans* che in ordine alla stigmatizzazione culturale delle stesse. Ciò nonostante, al centro della legge dell'82 permane una concezione fortemente basata sulla necessità di correlare il dato anagrafico “di approdo” alla realtà biologico-fisionomica del soggetto interessato, senza valorizzare pienamente la dimensione identitaria e soggettiva del benessere psicofisico, componente essenziale del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione⁶. Tanto è vero che al fine di consentire la riconciliazione tra i connotati somatici e le caratteristiche cognitivo-identitarie, la normativa in oggetto ha introdotto sì la possibilità di rettificare l'anagrafica dello stato civile mediante una sentenza definitiva del tribunale, la quale,

⁵ Si osservi che la l. 164/1982 mai menziona espressamente la “persona transessuale e/o transgenere” o la condizione di “transessualità”. Nondimeno, pur adottando una terminologia incentrata sulla rettificazione/riassegnazione anagrafica del sesso, la legge affronta implicitamente la condizione delle persone transessuali, che nel contesto storico dell'epoca rappresentavano i principali destinatari della normativa. L'assenza di un lessico esplicito riflette il quadro culturale e giuridico degli anni Ottanta, ma non riduce il rilievo sostanziale del tema della transizione di sesso nel cuore della disciplina.

⁶ A tal proposito in G. PALMERI, *Il cambiamento di sesso*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C. M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (A cura di), *Trattato di Biodiritto – Il governo del corpo*, Milano, 2011, 751, l'a. sottolinea come tale legge attui “[...] un inderogabile collegamento tra mutamento sessuale e adeguamento (non rinunciabile) dei caratteri anatomici”. L'esigenza della normativa circa l'univoca corrispondenza tra caratteristiche biologico-fisionomiche e dati anagrafici del soggetto interessato alla rettificazione di attribuzione di sesso, oltre al c.d. “costringimento al bisturi” – sulla cui illegittimità nonché coazione morale si rimanda a G. CARDACI, *Per un “giusto processo” di mutamento di sesso*, in *Diritto della famiglia e delle persone*, 4, 2015, 1468 – trascura la possibilità che il benessere psicofisico, soprattutto in merito al tema del benessere sessuale, possa essere compromesso da interventi chirurgici non necessari, non desiderati o persino dannosi per la persona. Sul tema cfr. F. DALLA BALLA, *Cosa resta della legge n. 164/1982? Diritti e fonti della transizione del genere*, in *BioLaw Journal*, 3, 2024, 57-86 e S. VOLI, *(Trans)gender citizenship in Italy: a contradiction in terms? From the parliamentary debate about Law 164/1982 to the present*, in *Modern Italy: Journal of the Association for the Study of Modern Italy*, 23(2), 2018, 201–214.

però, attribuisce al richiedente un sesso diverso rispetto a quello originariamente registrato alla nascita *solo* “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”⁷.

Nel 1985 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 161, ha chiarito che il diritto alla rettificazione non è limitato a coloro che si sono già sottoposti ad un intervento chirurgico di demolizione o di costruzione dell’organo sessuale primario, ma è, altresì, garantito a coloro che mostrano una psicosessualità in contrasto con i caratteri sessuali biologici, introducendo così un approccio più inclusivo rispetto alla transizione dell’identità di genere⁸. La sentenza ha, contestualmente, rimarcato, tuttavia, che è proprio la ricomposizione dell’equilibrio tra corpo e mente che consente alla persona transessuale di “godere di una situazione di, almeno relativo, benessere, ponendo così le condizioni per una vita sessuale e di relazione quanto più possibile normale”⁹. Pertanto, come ribadito successivamente dalla Corte, nella sentenza n. 180 del 2017, nonostante “l’interpretazione costituzionalmente adeguata della l. 164 del 1982 consenta di escludere l’obbligo dell’intervento chirurgico per la normoconformazione”, non è venuta meno, anzi semmai si è rafforzata, la necessità di un controllo rigoroso “non solo della serietà e dell’univocità dell’intento, ma anche dell’avvenuta transizione oggettiva dell’identità di genere, che deve emergere dal percorso intrapreso dalla persona interessata”. La Corte ha confermato

⁷ Su questi profili Lorenzetti ha molto scritto, si veda a proposito: A. LORENZETTI, *Diritti in transito*, Milano: FrancoAngeli, 2013, in cui l’a. analizza criticamente la formula “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, evidenziando come tale requisito rifletta una visione medicalizzata della transizione, “[...] consolidando la dimensione della tutela della condizione giuridica delle persone transessuali nell’ambito del diritto costituzionale alla salute”. Ancora si rimanda a: A. LORENZETTI, *Il cambiamento di sesso secondo la Corte costituzionale: due nuove pronunce (nn. 180 e 185 del 2017)*, in “*Studium Iuris*”, n. 4, 2018, 446- ss., in cui si segnala l’originaria ambiguità della formula dell’art. 1 l. 164/1982 e si ricostruiscono i principali approdi giurisprudenziali, fino alla lettura costituzionalmente orientata che esclude l’obbligatorietà dell’intervento chirurgico, pur esigendo un rigoroso accertamento giudiziale del percorso di transizione. Sul tema cfr. S. CELENTANO, *La legge n. 164/1982. La rettificazione di attribuzione di sesso*, in L. FERRARO, F. DICÈ, A. POSTIGLIOLA, P. VALERIO (A cura di), *Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Milano: Mimesis Edizioni, 2016, 297-309.

⁸ Corte costituzionale, 6 maggio 1985 n. 161, in cui il Giudice delle leggi afferma che per quanto riguarda le “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” richieste dall’art. 1 l. 164 del 1982 la norma “ha carattere e portata generali” in quanto regola tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso senza fare riferimento al “[...] modo in cui le modificazioni [...] si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico”. V. B. PEZZINI, *Transessualismo, salute e identità sessuale*, in *Rassegna di diritto civile*, 1984, 470-ss.

⁹ Corte cost. n. 161/1985, cit. È proprio tale sentenza che sottolinea come il benessere contribuisca a costituire il bene complesso “salute”, ex art. 32 Cost., considerato anche come “interesse della collettività”. Pertanto “[...] il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità” deve essere riconosciuto da tutti i membri della collettività “per dovere di solidarietà sociale”. A tal proposito la Corte aggiunge che “[...] il far coincidere l’identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici”. Sul tema si rimanda a: B. PEZZINI, *Transgenere in Italia: le regole del dualismo di genere e l’uguaglianza*, in A.A. V.V., *Discriminação por orientação sexual. A homossexualidade e a transexualidade diante da experiência constitucional*, Brasile: Florianópolis, 2012, 327 ss.

chiaramente, quindi, che il semplice “ [...] elemento volontaristico [non] possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione”¹⁰. Se il rispetto di tale principio, dunque, è richiesto alle identità *trans* binarie, ne consegue che dovrebbe richiedersi anche a quelle non binarie, per le quali, però, è evidente la difficoltà – se non l’impossibilità – di ancorare la verifica a un parametro esteriore, mancando, allo stato, un modello fenotipico definito di “terzo genere”. Allora, sebbene la *littera legis* dell’art. 1 della l. 164 del 1982 non faccia esplicito riferimento al binarismo di genere, sia la struttura del sistema anagrafico vigente alla base della summenzionata norma sia l’interpretazione giurisprudenziale consolidata della stessa hanno finito per delimitare la procedura di rettificazione di sesso alle sole categorie di “maschile” e “femminile”.

In questa cornice il d. lgs. 150 del 2011 ha risolto molte delle questioni procedurali lasciate aperte dalla l. 164 del 1982. In particolare, l’art. 31 co. 4 – norma censurata nella seconda questione di legittimità costituzionale sollevata nella sentenza in commento – disciplina il procedimento di autorizzazione giudiziale dell’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, incidendo direttamente su quanto già previsto dall’abrogato art. 3 della l. 164 del 1982. Come evidenziato dalla Corte nella sentenza in commento, tale disposizione non ha scardinato l’impianto strutturale rigoroso “ed eventualmente bifasic[o]” del procedimento definito dalla precedente legge¹¹. Attualmente il requisito dell’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non rappresenta più la *condicio sine qua non* ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, bensì uno strumento eventuale all’interno di un percorso più ampio e personalizzato di transizione. Resta invariato, tuttavia, che nei casi in cui esso risulti necessario, questo debba essere previamente autorizzato dal giudice, il quale è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti di legge e la reale necessità del trattamento¹². Rimane, pertanto, garantito il diritto di richiedere la rettificazione di

¹⁰ Corte costituzionale, 20 giugno 2017 n. 180. Sul punto: B. LIBERALI, *Alla ricerca del fondamento costituzionale dell’identità di genere: il transessualismo e il non binarismo fra diritto alla salute, dignità umana e identità personale*, in *Biola Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024.

¹¹ È definito bifasico in quanto prevede dapprima l’eventuale autorizzazione all’intervento chirurgico - qualora la persona interessata alla rettificazione auspichi una modificazione di tipo medico-chirurgico dei caratteri sessuali - e solo successivamente l’autorizzazione a rettificare il proprio sesso da uomo a donna o viceversa, con il conseguente adeguamento anagrafico. Sul tema si rimanda a: A. SCHUSTER, *La rettificazione di sesso: criticità persistenti*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2017, 3-ss.

¹² Sul tema si consiglia: A. VENTURELLI, “Conversione dell’identità di genere e rettificazione di attribuzione di sesso”, in *Persone e mercato*, 2, 2021, 795-ss. Sulla funzione dell’autorità giudiziaria nel procedimento di rettificazione sessuale si v.: N. POSTERARO, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell’intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza*

attribuzione di sesso in seguito all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico¹³, ma non è più esclusa la possibilità di proporre congiuntamente la domanda di rettificazione e quella di autorizzazione al trattamento stesso¹⁴.

Tale evoluzione normativa si inserisce in un più ampio scenario di cambiamento culturale e giurisprudenziale, che ha alimentato – ed al contempo è stato alimentato da – una crescente attenzione ai diritti delle persone *transgender*, sia a livello nazionale che sovranazionale. La Corte costituzionale italiana, come emerso anche precedentemente, ha svolto un ruolo di primo piano in questo processo di progressiva ridefinizione delle garanzie individuali legate all'identità di genere. Fin dai suoi primi interventi in materia, infatti, ha sottolineato come l'identità personale – che contribuisce a formare il patrimonio inviolabile della persona umana in virtù dell'art. 2 della Costituzione¹⁵ – debba essere considerata non solo in riferimento “[...]agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, ovvero ‘naturalmente ‘evolutisi’, sia pure con l’ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”¹⁶. Ciò nonostante, il riconoscimento delle identità *trans tout court* è sempre stato comunque subordinato alla sussistenza di determinati presupposti di tipo medico-psicologico.

In particolare, circa la necessità dell'intervento chirurgico ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali, assume specifico rilievo la sentenza 221 del 2015¹⁷, con cui la Corte, richiamando la nozione di identità sessuale già affermata nella sentenza 161 del 1985, ha rimarcato come l'assenza, nella norma, di un'esplicita indicazione delle modalità¹⁸ attraverso cui possa realizzarsi

nazionale, in *Rivista italiana di medicina legale*, 4, 2017, 1349-ss. Si rimanda anche a: L. FERRARO, *Il giudice nel procedimento di rettificazione di sesso: una funzione ormai superata o ancora attuale?*, in *Questione Giustizia*, 2016.

¹³ Tra le molte pronunce che hanno fatto proprio questo indirizzo: Cassazione, 14 dicembre 2017, n. 30125 e Cassazione, 17 febbraio 2020, n. 3877.

¹⁴ Così accade nelle vicende decise da: Tribunale Vicenza sez. II, 19 giugno 2024, n. 1238; Tribunale Padova sez. I, 17 giugno 2024, n. 1124; Tribunale Vicenza sez. II, 11 marzo 2024, n. 556; Tribunale Trieste, 13 febbraio 2024, n. 134.

¹⁵ Corte costituzionale, 3 febbraio 1994, n. 13. In tale pronuncia, tuttavia, la questione affrontata riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 165 dell'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui non riconosceva il diritto al mantenimento del cognome quale elemento costitutivo e segno distintivo dell'identità personale.

¹⁶ Corte cost., n. 161/1985, cit.

¹⁷ Sulla quale si v.: N. POSTERARO, *Corte costituzionale, identità non binarie e affermazione di genere*, in *Il Mulino*, 2024; N. POSTERARO, A. MAGLIARI, F. E. CALEMME, L. MALTEPI, *Forme e limiti dei percorsi di affermazione di genere in Italia*, in *Responsabilità medica*, 2024, 531-535; A. NOCCO, *La rettificazione di attribuzione di sesso tra Corte Costituzionale n. 221/2015 e fonti sovranazionali*, in *Questione Giustizia*, 2015. A commento della pronuncia, v. anche: A. LORENZETTI, *Corte costituzionale e transessualismo: ammesso il cambiamento di sesso senza intervento chirurgico ma spetta al giudice la valutazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2005, 1006-ss.

¹⁸ Oggi, accanto agli interventi chirurgici di riassegnazione di genere, esistono percorsi alternativi, come le terapie ormonali sostitutive, in grado di modificare significativamente i caratteri sessuali secondari. Per un approfondimento su quanto concerne la terapia virilizzante e femminilizzante: A. ROMANI, C. COCCHETTI, J. RISTORI, M. MAGGI, A. D.

l'adeguamento dei caratteri sessuali escluda che l'intervento chirurgico costituisca l'unica via per la rettificazione giudiziale del sesso¹⁹.

L'impianto procedurale relativo alla rettifica dell'attribuzione di sesso e, più in generale, ai percorsi di affermazione delle identità *trans*, delineato dalla l. 164 del 1982 e successivamente dal d. lgs. 150 del 2011, si fonda, in definitiva, su una logica binaria. L'*iter* giuridico previsto per coloro che vivono una discrepanza tra la propria identità di genere e il sesso a loro attribuito alla nascita resta, infatti, ancorato alla verifica di parametri oggettivi e clinicamente riscontrabili, radicati nella dicotomia maschio-femmina. Ciononostante, a livello meramente concettuale, il riconoscimento della possibile dissonanza tra sesso biologico e identità percepita avrebbe potuto, già all'epoca, aprire la strada a un più ampio riconoscimento delle soggettività *trans*, comprendendo anche coloro che si collocano al di fuori del paradigma binario. Occorre, però, considerare il contesto storico in cui la l. 164 del 1982 venne emanata. Negli anni '80, difatti, tali istanze non erano ancora emerse nel dibattito pubblico né ricevevano una pressione sociale significativa. La legge stessa apparve già dirompente nel contesto europeo, giungendo come una delle prime tre normative in materia.

4. Il legislatore come “primo interprete della sensibilità sociale”: natura e limiti di un monito

Ebbene, la mancata estensione della tutela prevista dall'art. 1 della l. 164 del 1982 alle soggettività non binarie, nella sentenza n. 143, non sembra derivare da un disconoscimento, da parte

FISHER, *Terapia ormonale di affermazione di genere nelle persone transgender e gender diverse*, in *L'Endocrinologo*, 25(2), 2024, 190–195. Per quanto attiene l'importanza di un approccio individualizzato si rimanda a: W. C. HEMBREE, P. T. COHEN-KETTENIS, L. J. GOOREN, S. E. HANNEMA, W. J. MEYER, STEPHEN, M. ROSENTHAL, J. D. SAFER, V. TANGPRICHA, G. G. T'SJOEN, *Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline*, in *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 102(11), 2017, 3869–3903. Circa l'evoluzione dei trattamenti alternativi per gli adulti affetti da disforia di genere, si v.: K. J. ZUCKER, A. A. LAWRENCE, B. P. KREUKELS, *Gender Dysphoria in Adults*, in *Annual review of clinical psychology*, 12, 2016, 217–247. Ai fini di un approfondimento delle diverse procedure diagnostiche e terapeutiche si veda: E. BANDINI, A. D. FISHER, C. L. SAURO, L. BUCI, V. RICCA, M. MAGGI, G. FORTI, C. FARAVELLI, *Il disturbo di identità di genere*, in *Giornale italiano di psicopatologia*, 14, 2008, 338–355.

¹⁹ Questa pronuncia aderisce all'orientamento giurisprudenziale minoritario condiviso dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 15138 del 2015, ha escluso che l'intervento chirurgico costituisca presupposto indefettibile per il completamento del percorso di rettificazione anagrafica di sesso.

del Giudice costituzionale, dei bisogni sottostanti, che anzi nella pronuncia trovano spazio, quanto piuttosto dal fatto che tali istanze hanno iniziato ad emergere solo gradualmente, acquisendo via via maggiore visibilità e manifestando, di conseguenza, un'esigenza di riconoscimento sempre più marcata. È proprio in questo contesto “in divenire” – che interroga su quando, in che modo e chi debba farsi carico delle nuove tendenze della società – che la Corte costituzionale è intervenuta.

In primo luogo, essa ha rilevato come le due questioni di legittimità costituzionale, sulle quali è stata chiamata a pronunciarsi, siano indipendenti l'una dall'altra. Queste, infatti, affrontano tematiche distinte, poiché la prima riguarda un concetto relativamente nuovo per il diritto, ovvero sia il riconoscimento di un'identità di genere “altra” rispetto al paradigma binario; mentre la seconda, si riferisce a situazioni oramai note all'ordinamento, relative al percorso di transizione medico-chirurgica da un sesso all'altro.

A parere di chi scrive, però, la peculiarità di tale sentenza sta non tanto, o non solo, nel riconoscimento, sul piano fattuale, della condizione di discrasia fra l'auto percezione identitaria e il sesso assegnato alla nascita di chi si riconosce in una identità di genere che travalica il paradigma tradizionale; quanto piuttosto nell'aver ritenuto che tale specifica soggettività – seppur minoritaria – ponga questioni di rilievo costituzionale. La Corte, infatti, ha dichiarato inammissibile la questione, giacché le ricadute di sistema che questa genera “eccedono il perimetro del [suo] sindacato”; ciononostante, ne ha evidenziato la dimensione costituzionale, rimettendone poi l'eventuale disciplina alla discrezionalità del legislatore, quale “primo interprete della sensibilità sociale”²⁰.

È proprio il ragionamento logico del Giudice delle leggi che sollecita una riflessione, sia sulle modalità con cui è stato operato il rinvio all'organo della rappresentanza – inducendo ad interrogarsi specialmente sull'efficacia del messaggio che la Corte intende trasmettergli – quanto sulla possibile risposta del Parlamento, anche alla luce del contesto internazionale ed europeo con cui l'Italia si relaziona.

Ora, che cosa intendeva dire la Corte costituzionale quando, nel ritirarsi dal decidere nel merito, si è rivolta al legislatore ricordandogli di essere “il primo interprete della sensibilità sociale”?

Secondo Zagrebelsky la diversificata e proteiforme categoria dei moniti ricomprenderebbe tutte quelle pronunce costituzionali che, con toni più o meno sferzanti, racchiudono al loro interno la finalità di “ [...] inserire nel processo legislativo, presente o futuro, punti di vista attinenti al

²⁰ Corte cost., n.143/2024, cit.

contenuto delle leggi ed elaborati in sede di giudizio di costituzionalità”²¹. Questi possono presentarsi in forme più o meno accentuate: si va dai richiami lievi, quasi incidentali, inseriti nel corpo motivazionale della sentenza, passando per veri e propri moniti espliciti, fino a quelli che Carnevale definisce come “moniti minacciosi”²², che possono tradursi perfino nel rinvio dell’udienza in attesa di un intervento parlamentare sul tema²³. Va da sé che l’intensità del messaggio rivolto al legislatore può variare in funzione del grado di accertamento, da parte della stessa Corte, della conformità a Costituzione della disciplina indubbiata.

Vi è infatti una differenza significativa tra il rilevare che una disciplina presenti profili critici e l’affermare, invece, che essa risulti in contrasto con i parametri costituzionali evocati, pur non potendo la Corte intervenire direttamente per ragioni legate ai limiti del proprio sindacato. Si tratta di gradazioni diverse di “disallineamento costituzionale”, che giustificano, di volta in volta, una diversa modulazione dell’intensità del richiamo rivolto al legislatore.²⁴

Nel caso della sentenza n. 143, il riferimento al legislatore non assume i toni di un monito perentorio né di una sollecitazione sferzante a colmare un vuoto normativo. D’altra parte, la Corte non prospetta nemmeno conseguenze nel caso in cui l’inerzia legislativa dovesse protrarsi, mantenendo così un atteggiamento ponderato. Escluso che si tratti allora di una delle forme più incisive di monito, qual è esattamente il messaggio che la Corte indirizza al legislatore?

In un primo senso, si potrebbe ritenere che, addirittura, la Corte si stia limitando a ricordare al legislatore che ha la facoltà, se ritiene, di intervenire in materia, valutando ovviamente anche le

²¹ G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna: il Mulino, 2018, 409.

²² P. CARNEVALE, *Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale-Legislatore rappresentativo*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 3, 2023, 7. Per una riflessione più approfondita della giurisprudenza “monitoria” si rimanda, *ex multis*, a: G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale, II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna: il Mulino, 2018, 251 ss; nonché a C. PANZERA, *Interpretare, manipolare, combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della Corte costituzionale*, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2013. A tal proposito si rimanda anche alla ricognizione quantitativa elaborata da Servizio Studi della Corte costituzionale nel *report* semestrale “Il dialogo con il legislatore nella giurisprudenza costituzionale” che elenca le diverse pronunce che contengono al loro interno quelli che a vario titolo possono definirsi come moniti, esortazioni, auspici, segnalazioni.

²³ Ne dà conto: V. MARCENÒ, *Una tecnica controversa: l’ordinanza interlocutoria con rinvio a data fissa*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 2022, 502-ss. Ancora sul tema, ampiamente: M. D’AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino: Giappichelli, 1991.

²⁴ Sull’opportunità o necessità “di captare l’indirizzo degli organi di indirizzo politico” si rimanda alle osservazioni di: S. LEONE, *Corte costituzionale e Parlamento. I messaggi al legislatore e il loro seguito*, in G. M. SALERNO, R. IBRIDO (A cura di), *Il Filangieri: Corte costituzionale e decisione politica*, Napoli: Jovene Editore, 2024, 105. L’a. prosegue oltre sottolineando come la consuetudine di inviare messaggi al legislatore rivela paradossalmente la sua inefficacia intrinseca. Leone, infatti, fa notare come qualora il Giudice costituzionale avesse la sensazione che il Parlamento fosse davvero attento e recettivo, potrebbe decidere di “abbassare la voce”. La persistenza di pronunce “monitorie” suggerisce, piuttosto, invece, il contrario: il Parlamento non sembra prestare ascolto.

modalità che ritiene più opportune. Come, infatti, ha sottolineato Zanon “ [...] tra Corte e legislatore, le ‘antenne’ per intercettare i mutamenti della ‘coscienza sociale’ le ha il secondo”²⁵. In questa prospettiva, anche il silenzio sino ad oggi protrattosi del Parlamento in questa materia andrebbe allora inteso come un legittimo *modus operandi*. Per meglio dire, il non essersi espresso prima circa il riconoscimento delle identità di genere non binarie non rappresenterebbe una forma deprecabile di inoperosità dell’organo legislativo, quanto una consapevole e consentita decisione politica, volta a non alterare “i valori normativi già affermati nell’ordinamento”²⁶. D’altro canto, si potrebbe dire, è proprio compito primario dell’organo di rappresentanza intercettare quale sia “la sensibilità sociale”, processo che potrebbe tradursi in una decisione negativa a non elaborare – riscontrata la non necessità, non volontà o non utilità sociale - una nuova soluzione normativa.

Tuttavia, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 223 del 2015, questo approccio “conservativo” del legislatore non sempre è ammissibile e soprattutto non è tollerabile il suo protrarsi. Il Giudice delle leggi ha infatti puntualizzato come il suo intervento è legittimato nei casi nei quali “[...] l’inopportuno trascinarsi nel tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi, alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti”.

Ebbene, si rivela complesso districarsi in tale *Spannung*²⁷ senza rischiare di compromettere il delicato equilibrio fra le funzioni attribuite, nella logica della separazione dei poteri, da un lato al Giudice delle leggi, in qualità di organo di garanzia costituzionale, dall’altro al Parlamento, quale organo della rappresentanza politica²⁸. Tanto più che il tema qui trattato, *alias* l’identità di genere, nello specifico non binaria, appartiene a quella categoria di questioni tangenti i più delicati diritti

²⁵ N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in *Federalismi.it*, 3, 2021, 94.

²⁶ Corte costituzionale, 7 ottobre 2015 n. 223. Sul tema si rimanda alle osservazioni di: N. ZANON, *Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2015, 919-929.

²⁷ Tale carica tensione emerge in maniera immaginifica dalle parole dell’allora Presidente Barbera, il quale nella relazione annuale relativa all’anno di esercizio 2023, ha richiamato con estrema chiarezza la finalità cruciale da un lato del ruolo del Parlamento, dall’altro della stessa Corte costituzionale. Il primo dovrebbe “[...] cogliere le pulsioni evolutive della società pluralista”, il Giudice delle leggi, invece, è chiamato ad essere “custode della Costituzione”, facendo attenzione “con i soli strumenti dell’interpretazione, [a non diventare] una fragile “Costituzione dei custodi”.

V. A. A. BARBERA, *Relazione del Presidente della Corte costituzionale*, 2024.

²⁸ *Ex multis* sul tema: F. MODUGNO, *Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo*, in *Giur. cost.*, 1988, 2, 16-ss. Si rimanda anche alle osservazioni di G. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale e il legislatore*, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (A cura di), *Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia*, Bologna, 1988.

fondamentali che sollecitano riflessioni di coscienza profonde, polarizzando il dibattito e, conseguentemente, inibendo la proattività delle forze politiche.

Una lettura attenta della sentenza n. 143 sembra confermare tale complessità.

Come detto, il rinvio operato dalla Corte, infatti, si presta a letture differenti, assumendo sfumature interpretative tutt'altro che univoche a seconda dei passaggi della pronuncia cui viene accostata, confermandosi quale esempio emblematico di quella dinamica di parallasse interpretativa già richiamata.

Tale pluralità di significati si coglie, in particolare, ove si consideri che se letta in combinato disposto con il passaggio in cui si rileva come le indicazioni provenienti dal diritto comparato non risultino univoche, essa sembra suggerire che spetti al legislatore decidere se intervenire o meno. Nel sottolineare che il Parlamento è il “primo” interprete della società, la Corte potrebbe alludere al fatto che tale posizione comporti, anzitutto, la responsabilità di individuare quali istanze sociali siano più solidamente radicate nella società in un dato momento storico.

Al contrario, quando l'arguta formula del Giudice delle leggi è accostata alla parte della sentenza in cui si dà rilievo al disagio vissuto da chi non si riconosce nei generi binari tradizionalmente ammessi – disagio che, qualora generi una disparità di trattamento o comprometta il benessere psicofisico della persona, rischia di pregiudicare i principi costituzionali di tutela della dignità umana e del diritto alla salute – allora la medesima espressione si carica di un significato ben più pregnante, come a dire: chi se non il Parlamento deve farsi carico di queste istanze? In questo senso la Corte ricorderebbe all'organo legislativo che esso rappresenta la voce più vicina alla sensibilità collettiva, configurandosi come l'interprete principale del sentire sociale, che è chiamato “[...]a tradurre il bilanciamento dei valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale”²⁹.

E ancora, qualora si consideri la stessa espressione alla luce del riferimento esplicito della Corte alle ricadute sistemiche che un eventuale riconoscimento giuridico del genere non binario comporterebbe – coinvolgendo ambiti come il diritto di famiglia, il lavoro, lo sport, l'ordinamento dello stato civile e l'organizzazione dei luoghi di contatto – emerge un ulteriore livello di significato, che sembra voler richiamare il legislatore non solo a una risposta, ma a una risposta

²⁹ Corte costituzionale, 20 aprile 2016 n. 86.

ponderata, in grado di tenere insieme le istanze di riconoscimento e le esigenze di bilanciamento con gli ulteriori interessi in gioco.

L'impressione, in definitiva, è che la Corte abbia volutamente scelto di collocarsi sul crinale, tenendo insieme apertura e prudenza, sollecitazione e rispetto dei ruoli istituzionali.

A ben vedere, forse, è proprio in questa sospensione tra l'essere e il dover essere — tra il “puoi” e il “devi” — che si coglie la forza della formula adottata: una scelta che riesce a riflettere la consapevolezza, da parte del Giudice delle leggi, della delicatezza politica e culturale del tema.

5. Scenari europei: un'analisi comparata tra approcci e sfide

Al fine di orientarsi al meglio risulta utile offrire, seppur in modo sintetico per ragioni di spazio, una ricognizione degli approcci adottati da alcuni ordinamenti dell'Unione europea in materia, così da evidenziare affinità, divergenze e prospettive evolutive nella disciplina del riconoscimento delle identità di genere non binarie. La stessa Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 143, ha sottolineato come il dibattito riguardante le identità non binarie sia alimentato non solo dalle scoperte della comunità scientifica³⁰, ma anche da un numero sempre maggiore di ordinamenti giuridici europei che, pur mediante approcci eterogenei, hanno progressivamente iniziato ad affrontare, anche sul piano normativo, la questione del riconoscimento delle identità non binarie. Ad avviare tale discussione ha contribuito, altresì, la giurisprudenza sovranazionale – in particolare

³⁰ L'affermazione del concetto di genere, fin dalla sua definizione elaborata dalla studiosa Rubin ha contribuito a mettere in discussione l'impostazione tradizionale del determinismo sociale, che tendeva a costruire le categorie del maschile e del femminile unicamente sulla base di dati biologici. Cfr. G.S. RUBIN, *The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex*, in R. REITER (A cura di), *Toward an Anthropology of Women*, 1975, 157-210. L'idea di una distinzione rigida e dicotomica tra uomo e donna viene superata da una visione secondo cui maschilità e femminilità non rappresentano poli opposti, bensì quelli che Stanzone definisce come “[...] gradi successivi dello sviluppo di un'unica funzione, la sessualità”. A tal proposito cfr.: P. STANZIONE, *Transessualità*, in *Enciclopedia del Diritto*, 1982, 874 e ss. Negli ultimi decenni, la concezione dualistica dei sessi è stata oggetto di critica da parte di numerose discipline, le quali hanno evidenziato come il sesso biologico rappresenti una struttura più complessa e sfumata. A tal proposito: V. ARBOLEDA, D. SANDBERG, E. VILAIN, *DSDs: genetics, underlying pathologies and psychosexual differentiation*, in *Nature Reviews Endocrinology*, 2014, 603-ss. La determinazione del sesso alla nascita si fonda su un insieme di elementi, che vengono convenzionalmente associati a uno dei due sessi, secondo una logica che, tuttavia, si fonda su modelli bimorfici invece che bimodali. Si rimanda sul tema a: C. AINSWORTH, *Sex redefined*, in *Nature*, 2015, 288 e ss. Già nel 1993, però, Fausto-Sterling osservava che “il sistema sessuale binario della nostra società non è adeguato ad includere l'intero spettro della sessualità umana”. V. A. FAUSTO-STERLING, *The five sexes*, in *The Sciences*, 1993, 20. In tale contesto, assumono particolare rilevanza le condizioni delle persone *intersex*, le quali presentano caratteristiche sessuali che non rientrano pienamente nei parametri tradizionalmente associati alla categoria maschile o femminile. Sul tema: D. CROCETTI, *L'invisibile intersex. Storie di corpi medicalizzati*, Pisa: Edizioni ETS, 2013.

quella della Corte europea dei diritti dell'uomo – la quale ha iniziato quantomeno a considerare la soggettività delle persone la cui identità di genere non si conforma al binarismo tradizionale.

Mentre è, infatti, oramai consolidato l'orientamento della Corte EDU nell'accordare tutela convenzionale alla transizione verso un genere binario³¹, la stessa ha recentemente puntualizzato – nella sentenza 31 gennaio 2023, “Y. Contro Francia”³² – che l'art. 8 CEDU non pone in capo agli Stati un obbligo positivo di registrazione non binaria, non potendosi ritenere ancora sussistente un *consensus* europeo unanime al riguardo.³³ Sembrerebbe, però, maggiormente diffusa, quantomeno fra i paesi dell'Unione europea³⁴, una tendenza verso il riconoscimento e la protezione delle identità di genere altre, che contribuisce alla creazione di un ambiente giuridico più inclusivo e rispettoso delle diversità.

³¹ Fin da: Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 11 luglio 2002, “Goodwin c. Regno Unito”, ricorso n. 28957/95. In questo caso, la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento giuridico della propria transizione di genere, situazione che comportava rilevanti difficoltà nei settori lavorativo, previdenziale e matrimoniale. La Corte ha riconosciuto che tale mancanza integrasse una violazione dell'art. 8 CEDU, evidenziando come il mutato contesto sociale e giuridico internazionale imponesse una lettura evolutiva della norma. Inoltre, ha sottolineato l'assenza di motivi sufficienti per giustificare il rifiuto del riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso, affermando – con riferimento all'art. 12 CEDU – che la nozione di genere non può essere ancorata unicamente a criteri biologici. A seguito di tale pronuncia, il Regno Unito ha introdotto un apposito meccanismo normativo per il rilascio del certificato di riconoscimento di genere a favore delle persone transessuali. Cfr.: F. MENICHETTI, *Teoria e pratica dei diritti umani. I transessuali e la normativa comunitaria*, in *Metabasis.it Filosofia e comunicazione*, 18, 2014.

³² A seguito del ricorso n. 76888/17, la Corte EDU ha stabilito che non costituisce violazione dell'art. 8 della CEDU il rifiuto da parte di uno Stato di modificare il certificato di nascita del richiedente, sostituendo la dicitura “sesso maschile” con “genere neutro” o “intersessuale”. Sul punto: F. B. D'USSEAUX, *Le persone intersessuali e il terzo genere: ciascuno Stato Membro può procedere al proprio ritmo*, in *DPCE online*, 2, 2023, 2299-2306.

³³ Del medesimo orientamento era la Corte suprema del Regno Unito, allorquando si era espressa a proposito dell'identificazione non binaria tramite marcatore ‘X’ sui passaporti. Corte suprema del Regno Unito, sentenza 15 dicembre 2021 “Elan-Cane”, UKSC 56.

³⁴ Negli US, infatti, si sta assistendo ad un'inversione di tendenza normativa con l'ordine esecutivo emanato dalla Casa Bianca il 20 gennaio 2025 “*Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government*”. Il provvedimento segna una rottura netta rispetto all'orientamento dell'amministrazione precedente, che aveva promosso la tutela dei diritti LGBT+ attraverso atti come l'*Executive Order 13988 “Preventing and Combating Discrimination on the Basis of Gender Identity or Sexual Orientation”* e l'istituzione della *White House Gender Policy Council*, ora espressamente abrogati (Sez. 7, lett. b).

L'ordine presidenziale del 2025 stabilisce infatti che “[...] *It is the policy of the United States to recognize two sexes, male and female. These sexes are not changeable and are grounded in fundamental and incontrovertible reality*” (Sez. 2), cassando esplicitamente l'evidenza scientifica del concetto di “identità di genere”. Ne consegue la rimozione di ogni riferimento alla “*gender ideology*” dalle agenzie federali, nonché la modifica dei documenti ufficiali secondo criteri esclusivamente biologici e l'introduzione di vincoli normativi all'accesso a spazi e servizi riservati (carceri, rifugi, bagni, sport) sulla base del sesso assegnato alla nascita.

L'atto normativo rappresenta un cambiamento paradigmatico nell'approccio istituzionale alle questioni di genere, in aperto contrasto non soltanto con le evidenze scientifiche ma anche con le recenti evoluzioni giurisprudenziali (cfr. *Bostock v. Clayton County*, 590 US 644, 2020) e con le prassi inclusive consolidate in diversi ambiti educativi e lavorativi sotto l'amministrazione precedente.

V.: A. SPERTI, *Trump, la retorica anti-LGBT e le donne*, in *lecostituzionaliste.it*, 2025. Per una riflessione più approfondita sulle conseguenze scientifiche di tale ordine esecutivo cfr.: A. HEIDT, “*Mind-boggling*”: US CDC orders gender-related terms cut from scientific papers, in *Nature*, 2025.

Un esempio significativo è dato dalla normativa tedesca, la quale ha introdotto la possibilità di registrare un terzo genere, a partire dalla “Legge sull’autodeterminazione relativa alla registrazione anagrafica del sesso”, dello scorso novembre, in cui ai fini del riconoscimento dell’appartenenza al terzo genere, è sufficiente che l’individuo sottoscriva un’auto-dichiarazione³⁵. La legge tedesca consente ora la registrazione anagrafica come ‘diverso’ per le persone che non si identificano esclusivamente come maschio o femmina, prevedendo tale opzione sia al momento della nascita così come successivamente³⁶.

Anche l’ordinamento austriaco ha preso posizione sul riconoscimento delle identità di genere non binarie, con la sentenza del *Verfassungsgerichtshof* del 15 giugno 2018. In essa, la Corte ha stabilito che le persone intersessuali hanno il diritto di essere registrate civilmente utilizzando termini come “altro”, “inter” o “aperto”. Tale decisione consente per l’appunto alle persone intersessuali – e, più in generale, a coloro che non rientrano nelle caratteristiche somatiche, cromosomiche o gonadiche tipiche dei generi tradizionali - di ottenere una registrazione anagrafica che rispecchi la propria identità, subordinando, tuttavia, questa possibilità alla sussistenza di una certificazione medica che ne attesti la condizione. Pur valorizzando la tutela della personalità e riconoscendo il diritto di ciascun individuo a rifiutare un’attribuzione di genere non corrispondente alla propria identità sessuale, la sentenza circoscrive tale disciplina ai soli casi in cui sia clinicamente o diagnosticamente verificabile una discrepanza rispetto al paradigma binario. Proprio a partire da tale pronuncia si è aperto un dibattito che ha spinto il legislatore a rivedere le normative vigenti, nella prospettiva di un riconoscimento delle identità di genere non limitato alle sole categorie di “maschile” e “femminile”, favorendo così una maggiore inclusione.

Allo stesso modo pure la normativa belga sul riconoscimento delle identità di genere è stata influenzata da diverse sentenze e modifiche legislative, con un punto di svolta importante nella

³⁵ Il *Bundestag* tedesco arriva alla promulgazione di tale legge, a seguito della pronuncia del *Bundesverfassungsgericht* del 10 ottobre 2017. La questione sottoposta all’interesse della Corte riguardava una persona iscritta all’anagrafe come appartenente al sesso femminile, la quale chiedeva di modificare l’indicazione del sesso in “inter/diverso” o “diverso” a causa di una condizione genetica di modificazione cromosomica, non riconoscendosi né nel sesso femminile né in quello maschile. La sua richiesta, respinta dall’ufficio di stato civile e dal Tribunale di primo grado, veniva accolta dalla Corte, sostenendo che le disposizioni normative allora vigenti violavano i diritti costituzionali alla personalità, alla dignità nonché il divieto di discriminazioni in relazione a queste specifiche soggettività.

³⁶ Per un recente contributo sul tema v.: V. CAPUOZZO, *La registrazione anagrafica del terzo genere: una comparazione tra Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale italiana*, in *GenIus*, 2025. Sul tema cfr.: E. CATERINA, *Germania: il Bundestag approva la legge sulla autodeterminazione in relazione alla registrazione anagrafica del sesso*, in *cortecostituzionale.it*, 2024.

decisione della *Cour constitutionnelle* del 19 giugno 2019. In essa, la Corte ha dichiarato che le disposizioni del Codice civile belga relative alla modifica dell'indicazione del sesso nei certificati di nascita violano il principio di uguaglianza e non discriminazione. In particolare, ha evidenziato che le persone non binarie o *gender fluid* non possono essere costrette a scegliere solo tra le categorie di genere binarie, richiamando il principio di autodeterminazione e il rispetto della dignità umana. La Corte ha inoltre sottolineato che spetta al legislatore belga trovare una soluzione per correggere l'incostituzionalità delle normative esistenti, una decisione che ha dato impulso a discussioni e proposte legislative per introdurre un riconoscimento formale delle identità non binarie.³⁷

Alla luce di quanto esaminato, la mancanza di uniformità tra gli Stati europei nel riconoscimento delle identità di genere non binarie evidenzia, come detto precedentemente, la complessità e le difficoltà di affrontare una tematica tanto delicata e socialmente polarizzante. Questo scenario rende ancor più evidente la sfida lanciata dal Giudice delle leggi al Parlamento, che è chiamato, eventualmente, a un delicato esercizio di equilibrio. Il legislatore, infatti, può trarre utili suggestioni dal dibattito e dalle iniziative intraprese in altri Paesi, ma è ovviamente chiamato a calarle nella specificità del contesto sociale e culturale in cui opera.

6. Considerazioni conclusive

Come si è cercato di evidenziare, la pronuncia qui in commento non impone al legislatore un intervento, né tantomeno ne definisce le possibili modalità. Al contrario, essa sembra riconoscere al Parlamento una duplice libertà decisionale: da un lato quella di valutare l'*an* dell'intervento normativo; dall'altro, qualora ritenesse opportuno agire, quella di definirne il *quomodo*.

In questa prospettiva, il messaggio della Corte può essere letto come un invito a riflettere, oggi più che mai, non solo sull'opportunità di un intervento, ma anche sulle forme concrete che esso potrebbe assumere, qualora si decidesse di tradurre in norma le istanze emergenti - riflessione, questa, che potrebbe essere preliminare proprio ai fini della scelta se legiferare o meno.

³⁷ Cfr. G. L. SCIANNELLA, *Diritto all'autodeterminazione e "terzo genere": la Cour constitutionnelle belga si pronuncia sul "Transgender Act"*, in *DPCE online*, 3, 2019, 2295-2299.

La tassonomia proposta da Osella e Marin³⁸ offre una chiave di lettura utile per orientare tale riflessione. Il legislatore italiano potrebbe, infatti, muoversi tra due modelli teorici distinti: quello elettivo, che fonda il processo di *legal gender recognition* esclusivamente sull'autodeterminazione soggettiva, o quello ascrivito, che la subordina alla verifica di elementi oggettivi, solitamente clinico-diagnostici. Tuttavia, come evidenziato anche attraverso l'analisi comparata di altre esperienze europee, l'adozione di un modello elettivo – emblematicamente rappresentato dalla recente riforma tedesca – appare, allo stato attuale, difficilmente percorribile nell'ordinamento italiano. Estendere, infatti, il modello elettivo a tutte le soggettività *trans** comporterebbe un impatto sistemico sull'ordinamento italiano, in quanto imporrebbe il superamento della logica binaria che ancora informa gran parte degli istituti giuridici nazionali.

D'altro canto, l'introduzione di un modello elettivo solo per le identità non binarie, genererebbe una disparità di trattamento tra queste ultime e le identità *trans tout court*, per le quali continuerebbe a sussistere un modello di *legal gender recognition* ascrivito.

Nel contesto attuale, pertanto, l'unica soluzione realisticamente compatibile con l'ordinamento italiano appare quella di un modello ascrivito non binario: un sistema che, pur con i diversi limiti evidenziati dalla dottrina³⁹ – tra cui il rischio di marginalizzazione delle identità “altre”⁴⁰ – consentirebbe quantomeno di ampliare lo spazio del riconoscimento giuridico senza compromettere la coerenza interna dell'ordinamento. Un simile modello potrebbe costituire un primo passo verso una maggiore inclusività normativa, valorizzando l'autodeterminazione in relazione alla tutela della salute e della dignità personale e offrendo tutela a soggettività che, ad oggi, restano invisibili.

In definitiva, la pronuncia della Corte costituzionale, pur nella sua forma equilibrata, ha aperto un varco: ha messo in luce le criticità di un sistema ancorato al binarismo e ha affidato al legislatore il compito – e la responsabilità – di interpretare la sensibilità del prisma sociale in mutamento. Spetterà, ora, al legislatore scegliere da quale punto di osservazione del prisma della parallasse guardare e se trasformare quella differenza di prospettiva in una nuova possibilità normativa.

³⁸ S. OSELLA, R. RUBIO-MARÍN, *Gender recognition at the crossroads: Four models and the compass of comparative law*, in *I-CON*, 2023, 574 e ss.

³⁹ Cfr. M. V. IZZI, *Il riconoscimento dell'identità di genere tra elezione e ascrizione*, in *Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto*, 2024, 107-133.

⁴⁰ Si rinvia a: F. SACCOMANDI, *Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans*, in *GenIUS – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2020, per l'analisi critica dell'a. sulla funzione sanzionatoria implicita nella patologizzazione delle identità di genere non conformi, nonché per l'acuta ricostruzione della regola binaria quale prodotto non necessario, bensì riconducibile a una mera *opinio iuris atque necessitatis*.